DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROFESSIONISTI ED AGLI AMMINISTRATORI, LIQUIDATORI E COMPONENTI DEGLI ORGANI DI SORVEGLIANZA DELLE SOCIETA' COMMERCIALI E DELLE AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO RICHIAMATI ALLE ARMI

Art. 6

Nomina degli amministratori e dei liquidatori provvisori

Gli amministratori provvisori sono nominati secondo le norme dell'art. 125 del Codice di commercio, anche se l'atto sostitutivo o lo statuto disponga diversamente.

Se vi e' un solo amministratore la nomina e' fatta dai sindaci ed ha effetto fino alla convocazione dell'assemblea generale.

La sostituzione provvisoria dei liquidatori e' fatta dall'organo sociale a cui spetta la nomina dei liquidatori. Qualora l'organo competente non possa provvedere immediatamente, i liquidatori sono sostituiti in via provvisoria con provvedimento del presidente del tribunale.

Versione in vigore dal 2 ottobre 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni relative ai professionisti ed agli amministratori, liquidatori e componenti degli organi di sorveglianza delle societa' commerciali e delle aziende e istituti di credito richiamati alle armi
Estremi	Legge 21 agosto 1940, n. 1349
Capo	III — Sostituzioine provvisoria degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle società commerciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-relative-ai-professionisti-ed-agli-amministratori/art-6-nomina-degli-amministratori-e-dei-liquidatori-provvisori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it